

REGOLAMENTO (CEE) N. 3269/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che stabilisce talune disposizioni di applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, (nel prosieguo denominato « il codice »), in particolare l'articolo 249,

considerando che l'articolo 161 del codice ha introdotto una procedura di esportazione conforme alla situazione del mercato interno alla data del 1° gennaio 1993;

considerando che, secondo tale procedura, la dichiarazione di esportazione deve essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito oppure ove le merci sono imballate o caricate per essere esportate;

considerando che occorre adottare talune disposizioni per determinare con maggior chiarezza il luogo in cui l'esportatore è stabilito e per prevedere deroghe relativamente a situazioni particolari;

considerando che occorre semplificare le formalità di esportazione per taluni modi di trasporto e quando ci si avvalga del regime di transito a determinate condizioni;

considerando che, per tener conto della situazione del mercato interno, occorre stabilire le disposizioni applicabili in caso di utilizzo di procedure semplificate;

considerando che occorre altresì determinare le procedure applicabili per la riesportazione previste dall'articolo 182 del codice;

considerando che occorre adottare, a norma dell'articolo 183 del codice, alcune disposizioni per verificare l'osservanza delle misure di controllo all'esportazione applicabili alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità per essere reintrodotte in un'altra parte di detto territorio, quando dette merci non sono vincolate ad un regime doganale;

considerando che occorre prevedere disposizioni transitorie per regolarizzare la posizione delle merci per le quali

sono espletate le formalità di esportazione nel 1992, ma che escono dal territorio doganale soltanto nel 1993;

considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento ad un periodo di due anni; che conviene procedere prima della scadenza di tale termine al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1**Procedura normale***Articolo 1*

1. È considerato esportatore, ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice, colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento dell'accettazione di tale dichiarazione è proprietario o ha un diritto simile di disporre delle merci in causa.

2. Quando la proprietà o un diritto di disposizione delle merci simile appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

Articolo 2

In caso di subfornitura, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui il subappaltatore è stabilito.

Articolo 3

Qualora per motivi di organizzazione amministrativa l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice non possa essere applicato, la dichiarazione d'esportazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale competente per l'operazione nello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Articolo 4

1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata:

- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice, oppure
- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

In tali casi, le operazioni di controllo relative all'applicazione delle misure di divieto o restrizione devono corrispondere alla particolarità della situazione.

2. Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le formalità d'esportazione non sono effettuate nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede, l'ufficio presso il quale la dichiarazione d'esportazione è stata depositata invia una copia del documento unico al servizio designato nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione (¹), quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione (ufficio doganale di esportazione) appone il proprio timbro nella casella A e completa, all'occorrenza, la casella D. Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio conserva l'esemplare n. 1, invia l'esemplare n. 2 all'Istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione e restituisce all'interessato l'esemplare n. 3.

Articolo 6

1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate in dogana nell'ufficio doganale di uscita.

2. Per « ufficio doganale di uscita » si intende:

- a) per le merci esportate per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via mare, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, dall'azienda ferroviaria o dall'amministra-

zione delle poste di uno Stato membro oppure da una compagnia aerea o marittima;

- b) per le merci esportate mediante condotta e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;
- c) per le merci esportate per altre vie o in circostanze non contemplate dalle lettere a) e b), l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

3. L'ufficio doganale di uscita si accerta che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate e sorveglia e attesta la loro uscita fisica apponendo un visto sul verso dell'esemplare n. 3. Il visto è costituito da un timbro in cui figurano il nome dell'ufficio e la data. L'ufficio doganale di uscita restituisce l'esemplare n. 3 alla persona che lo ha presentato, affinché questa lo consegni al dichiarante.

In caso di uscita frazionata, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata. In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l'originale dell'esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione presso un altro ufficio di uscita interessato. L'originale dell'esemplare n. 3 viene conseguentemente annotato.

Quando l'intera operazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l'esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito.

4. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione presentato e informa l'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati un'eccedenza, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e informa l'ufficio doganale di esportazione.

5. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'ufficio doganale di uscita vista l'esemplare n. 3, conformemente al paragrafo 3, dopo aver apposto sul documento di trasporto, in rosso, la dicitura « Export » e il proprio timbro. Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti diretti a destinazione di un paese terzo per i quali la regolarità delle operazioni può essere garantita in altri modi dagli operatori, la dicitura « Export » non è richiesta.

(¹) GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.

6. Quando si tratti di merci spedite con una procedura di transito a destinazione di un paese terzo o di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 conformemente al paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura « Export », in rosso, su tutti gli esemplari del documento di transito o su qualsiasi altro documento sostitutivo. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

Il comma precedente non si applica nei casi di dispensa dalla presentazione delle merci all'ufficio doganale di partenza di cui all'articolo 78, paragrafi 4 e 7, ed all'articolo 93, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (1).

7. L'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore di fornirgli la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale.

Articolo 7

1. Le merci che non siano soggette a misure di divieto o restrizione, e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3 000 ecu, possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita.

Gli Stati membri possono stabilire che questa disposizione non è applicabile quando le persone che fanno la dichiarazione di esportazione agiscono per conto di terzi in veste di professionisti dello sdoganamento.

2. Le dichiarazioni verbali possono essere fatte unicamente nell'ufficio doganale di uscita.

Articolo 8

Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito. Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano a tale situazione.

L'accettazione di questa dichiarazione è subordinata alla presentazione da parte dell'esportatore, con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunità, nonché la loro natura e quantità. Tale ufficio vista anche l'esemplare n. 3 del documento unico.

L'accettazione a posteriori di questa dichiarazione non osta all'applicazione delle sanzioni né alle conseguenze che possono derivarne in materia di politica agraria comune.

(1) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

Articolo 9

1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione all'ufficio doganale di esportazione. L'esemplare n. 3 della dichiarazione d'esportazione deve essere restituito a tale ufficio.

2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5 o 6, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società, autorità o compagnie interessate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), oppure, in caso di transito, dell'ufficio doganale di partenza. In tal caso, l'esemplare n. 3 deve essere restituito.

CAPITOLO 2

Procedure semplificate per le formalità da espletare nell'ufficio di esportazione

Articolo 10

Le formalità di cui all'articolo 5 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Al presente capitolo si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 9.

Sezione 1 — Dichiarazione incompleta

Articolo 11

La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per l'esportazione.

Articolo 12

1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino alcune delle diciture elencate nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2453/92 devono recare per lo meno le diciture di cui alle caselle n. 1, prima suddivisione, 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché :

— nel caso di merci soggette a dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, tutti gli elementi che consentano la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure ;

— tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci.

2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle n. 17 e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria.

3. Le dichiarazioni di esportazione di cui al paragrafo 1 devono essere corredate dei documenti alla cui presentazione è subordinata l'esportazione.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, una dichiarazione che non sia corredata di alcuni dei documenti alla cui presentazione è subordinata l'esportazione può essere accettata quando venga stabilito, con soddisfazione dell'amministrazione delle dogane, che :

- a) il documento in oggetto esiste ed è valido ;
- b) il documento in oggetto non ha potuto essere allegato alla dichiarazione per motivi indipendenti dalla volontà del dichiarante ;
- c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'esportazione delle merci o avrebbe come risultato di assoggettarle ad aliquote di dazi all'esportazione più elevate o ad una restituzione meno elevata.

5. L'emplare n. 3 deve recare, nella casella 44, una delle seguenti diciture :

- Exportación simplificada
- Forenklet udførsel
- Vereinfachte Ausfuhr
- Απλουστευμένη εξαγωγή
- Simplified exportation
- Exportation simplifiée
- Esportazione semplificata
- Vereenvoudige uitvoer
- Exportação simplificada.

Articolo 13

Il termine accordato dalle autorità doganali al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione medesima.

Articolo 14

1. L'accettazione da parte delle autorità doganali di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto

d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce, qualora non sussistano altri elementi che vi ostino. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Quando la comunicazione a posteriori di un'indicazione mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna incidenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci cui la dichiarazione si riferisce, l'autorità doganale procede immediatamente alla contabilizzazione dell'importo di tali dazi alle condizioni usuali.

3. Quando la comunicazione a posteriori di un'indicazione mancante al momento dell'accettazione possa avere un'incidenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci cui la dichiarazione si riferisce, l'autorità doganale :

- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota minima ;
- richiede la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe applicando alle merci in causa i dazi calcolati secondo l'aliquota più elevata.

Il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota più elevata.

Articolo 15

Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 13, il dichiarante non ha fornito l'indicazione mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci, l'importo della garanzia conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 16

1. Una dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 può essere completata dal dichiarante o essere sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione redatta nella debita forma. In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente da pagare e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'esportazione è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.

2. Ove si applichi l'articolo 2, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il subappaltatore risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, tale possibilità si applica solo a condizione che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione incompleta invia gli esemplari n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva.

Sezione 2: Procedura della dichiarazione semplificata

Articolo 17

La procedura della dichiarazione semplificata permette di esportare le merci su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.

Articolo 18

L'autorità doganale può dispensare dalla presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata riguardi una merce avente un valore inferiore al limite statistico stabilito dalle disposizioni comunitarie vigenti e la dichiarazione semplificata contenga già tutti gli elementi necessari per l'esportazione.

Articolo 19

1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 21, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, la dichiarazione semplificata è costituita dal documento amministrativo unico incompleto, nel quale devono figurare almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci. L'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5, si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 20

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 19 è concessa al dichiarante sempreché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'esportazione o di altre disposizioni che disciplinano l'esportazione.

2. L'autorizzazione è in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda:

— ha violato in modo grave o ripetuto la regolamentazione doganale;

— effettua solo saltuariamente operazioni di esportazione.

Essa può essere rifiutata quando la persona in questione agisce per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di esportazione.

3. L'autorizzazione è revocata quando non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1. Essa può anche essere revocata nei casi di cui al paragrafo 2.

4. Le decisioni di rifiuto o di revoca sono motivate dalle autorità doganali.

Articolo 21

L'autorizzazione di cui all'articolo 19:

- designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare le dichiarazioni semplificate;
- determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni semplificate;
- determina le merci cui essa è applicabile, nonché le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione delle merci;
- precisa il riferimento alla garanzia che deve essere eventualmente prestata dall'interessato.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari che possono avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo, e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.

Sezione 3: Procedura di domiciliazione

Articolo 22

1. La procedura di domiciliazione consente di espletare le formalità di esportazione delle merci nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

2. L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, a qualsiasi persona, in appresso denominata « esportatore autorizzato », che desidera effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi di cui al paragrafo 1.

Articolo 23

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, è concessa a condizione che:

- le scritture della persona che ne fa richiesta consentano all'autorità doganale di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori;
- possa essere efficacemente controllato il rispetto dei divieti o delle restrizioni all'esportazione o di altre disposizioni che disciplinano l'esportazione.

2. L'autorizzazione è in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede :

- ha violato in modo grave o ripetuto la regolamentazione doganale ;
- effettua solo saltuariamente operazioni di esportazione.

Articolo 24

1. L'autorizzazione è revocata quando :

- a) non è più soddisfatta una delle condizioni cui era subordinata la concessione,
oppure
- b) il suo titolare non si conforma ad una delle obbligazioni cui è tenuto.

Tuttavia, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione qualora :

- il suo titolare si conformi alle proprie obbligazioni entro un termine eventualmente stabilito dall'autorità doganale,
oppure
- l'inadempimento non abbia comportato conseguenze sul corretto funzionamento del regime.

2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata anche nel caso di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo trattino.

3. L'autorizzazione può essere revocata nel caso di cui all'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino.

4. Le decisioni di rifiuto o di revoca sono motivate dall'autorità doganale.

Articolo 25

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 22 :

- a) a comunicare tale partenza all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci ;
- b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Questa iscrizione può essere sostituita da qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità competente che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha avuto luogo, nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci ;
- c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'esportazione.

2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di comunicare ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca all'autorità stessa tutte le informazioni che questa ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il diritto di esaminare le merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.

Articolo 26

1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita.

L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.

2. La preautenticazione può essere effettuata :

- a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio ;
- b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato.

L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.

3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato è tenuto :

- ad espletare le formalità di cui all'articolo 25 ;
- ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento unico il riferimento all'iscrizione nelle scritture e la data dell'iscrizione stessa.

4. L'esemplare n. 3, compilato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, deve recare nella casella 44 :

- il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata,
- una delle diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Articolo 27

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e indica, in particolare :

- le merci alle quali si applica,
- gli obblighi di cui all'articolo 25,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo,
- il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità per la sua vidimazione,

— le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata.

2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.

Sezione 4: Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

Articolo 28

1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento amministrativo unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri.

2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci, nonché una delle diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 5, ed essere corredati della domanda di esportazione.

Quando le circostanze lo consentano, l'autorità competente può accettare che detta domanda venga sostituita da una domanda globale che copra le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Un riferimento all'autorizzazione concessa a seguito di detta domanda globale deve essere annotato nei documenti o supporti in causa.

3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi di cui al paragrafo 1.

Articolo 29

Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.

CAPITOLO 3

Riesportazione

Articolo 30

Quando la riesportazione è subordinata ad una dichiarazione in dogana, le disposizioni dei capitoli 1 e 2 si appli-

cano mutatis mutandis, fatte salve disposizioni particolari eventualmente applicabili in occasione dell'appuramento del regime doganale economico precedente.

CAPITOLO 4

Altre disposizioni

Articolo 31

1. Quando merci che non sono vincolate ad un regime doganale e la cui esportazione fuori della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio all'esportazione o ad altra imposizione all'esportazione, escono dal territorio doganale della Comunità per essere reintrodotte in un'altra parte di detto territorio, la loro uscita dà luogo alla compilazione di un esemplare di controllo T5, conformemente alle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (1).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai trasporti effettuati da una compagnia aerea o da una società di navigazione marittima a condizione che il trasporto via mare sia effettuato da una nave di linea che non faccia alcun scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.

3. L'esemplare di controllo T5 può essere compilato da qualsiasi ufficio doganale in cui siano presentate le merci in causa e deve essere esibito unitamente alle merci cui si riferisce nell'ufficio doganale di uscita.

4. Nell'esemplare di controllo T5 devono figurare:

— nelle caselle 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci e il relativo codice della nomenclatura combinata;

— nella casella 38, la massa netta delle merci;

— nella casella 104, dopo aver vistato la casella « Altro (da precisare) », una delle seguenti diciture, in maiuscolo:

« uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni

— merce destinata ad essere reintrodotta nel territorio doganale della Comunità »;

« uscita dalla Comunità soggetta a tassazione

— merce destinata ad essere reintrodotta nel territorio doganale della Comunità ».

(1) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

5. L'originale dell'esemplare di controllo T5 e le merci sono presentati nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.

6. L'esemplare di controllo T5 è restituito senza indugio all'ufficio doganale che l'ha compilato dall'ufficio doganale di cui al paragrafo 5, dopo che questo ha indicato nel riquadro « J: Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione », prima casella, la data in cui le merci sono state reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.

Tuttavia, in caso di constatazione di irregolarità, è opportuno farne menzione nella rubrica « Osservazioni ».

Articolo 32

Per le merci per le quali le formalità da espletare nell'ufficio di esportazione siano state effettuate nel 1992 e la cui uscita fisica dal territorio doganale della Comunità abbia luogo solo nel 1993, non è richiesta la presentazione nell'ufficio di uscita dell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, sempreché sia fornita la prova dell'avvenuta concessione dello svincolo.

Questa prova può essere fornita presentando un esemplare o una copia della dichiarazione di esportazione debita-

mente vidimata dall'ufficio doganale di esportazione su richiesta del dichiarante.

Alla situazione di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Articolo 33

Fino a che non saranno adottate disposizioni comunitarie che stabiliscano i casi e le condizioni in cui le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono soggette ad una dichiarazione di esportazione, continueranno ad essere applicabili le disposizioni nazionali.

CAPITOLO 5

Disposizione finale

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

La disposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, cessa di essere applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***TIMBRO SPECIALE**

1. Stemma, emblema o sigla dello Stato membro.
 2. Ufficio doganale.
 3. Numero del documento.
 4. Data.
 5. Esportatore autorizzato.
 6. Autorizzazione.
-